

COMMISSIONE IX

AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

XLVII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 MARZO 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	429
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	429
Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
BARDANZELLU: Coltivazione, difesa e sfruttamento della sughera. (1577)	429
PRESIDENTE	429, 432, 433, 434, 435, 437
AIMI	431
HELPER, <i>Relatore</i>	431, 432, 434, 435, 436
PIRASTU	431, 436
FERRARI RICCARDO	431
BARDANZELLU.	431, 432, 433, 434, 435, 436
VETRONE, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	431, 433, 434, 435, 436
CARAMIA	435

La seduta comincia alle 9,35.

FRANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Ferraris Emanuele.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che interviene alla seduta odierna il deputato Bardanzellu, quale presentatore della proposta di legge n. 1577.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Bardanzellu: Coltivazione, difesa e sfruttamento della sughera. (1577).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Bardanzellu: « Coltivazione, difesa e sfruttamento della sughera ».

Come gli onorevoli colleghi certamente ricordano, la discussione avviene sul testo della proposta di legge d'iniziativa del deputato Bardanzellu e sugli emendamenti proposti dal relatore, onorevole Helfer, e dal Governo.

Do lettura del testo degli articoli approvati dalla Commissione nella precedente seduta del 16 marzo 1956, nell'ordine di avvenuta approvazione e salva la riserva di coordinamento:

ART. 1.

Nessuna operazione di decorticazione è consentita prima che il sughero abbia raggiunto l'età di 9 (nove) anni.

L'adozione di turni inferiori di decorticazione dovrà essere autorizzata preventivamente dall'Amministrazione dell'economia montana e delle foreste, la quale potrà tener conto, se del caso, di particolari situazioni locali specialmente quando le piante producono normalmente sughero di scarto destinato alla macinazione.

ART. 2.

La detenzione ed il commercio di sughero avente età inferiore a 9 anni sono subordinati

alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione dell'economia montana e delle foreste.

ART. 3.

La demaschiatura della quercia sughera è consentita solo quando il fusto abbia raggiunto una circonferenza, misurata sopra scorza a metri 1,30 da terra, di centimetri 60. Essa dovrà essere contenuta, in altezza da terra, entro i limiti corrispondenti al doppio della circonferenza del fusto misurata come sopra.

ART. 4.

La estrazione del sughero gentile dovrà essere praticata in guisa da non superare, per la prima volta, due volte e mezzo la circonferenza del fusto misurata essa pure sopra scorza a metri 1,30 da terra e per le volte successive, non oltre il triplo della circonferenza stessa.

In ogni caso la decortica dovrà essere arrestata nel punto in cui il fusto ed i rami messi in coltivazione raggiungono la circonferenza di centimetri 45 misurata sopra scorza.

ART. 5.

Le operazioni di demaschiatura e di estrazione del sughero gentile dovranno essere effettuate nel periodo di tempo compreso fra il 15 maggio ed il 31 agosto.

È in facoltà dell'Amministrazione della economia montana e delle foreste di sospendere le operazioni sudette quando ritenga che l'andamento stagionale sia tale da rendere difficile il distacco del sugherone e del sughero gentile.

ART. 6.

Senza la preventiva autorizzazione della Amministrazione dell'economia montana e delle foreste, è vietato l'abbattimento delle piante di sughero comprese quelle che non sono più in grado di produrre sughero commerciabile ed apportare modificazioni nella densità delle sugherete.

ART. 7.

È vietato amputare i rami e tagliare le frasche della pianta in maniera che ne possa derivare pregiudizio alla pianta stessa.

Anche la potatura della pianta deve essere eseguita in maniera da non danneggiare la normale vegetazione.

ART. 8.

Il sughero e il sugherone provenienti da illecite estrazioni sono soggetti alla confisca senza pregiudizio per quanto riflette il pagamento delle ammende.

ART. 9.

È vietata la trasformazione di sugherete, anche se non sottoposte a vincolo idro-geologico e ancorché danneggiate da incendi, in altre qualità di coltura non preventivamente autorizzate dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, secondo la procedura prevista per la trasformazione dei boschi sottoposti a vincolo idro-geologico.

ART. 10.

L'esercizio della coltura agraria o del pascolo nella sughereta è subordinato alla preventiva autorizzazione della Amministrazione forestale competente per territorio.

Avverto che la discussione odierna avverrà senza seguire l'ordine progressivo degli articoli della proposta di legge Bardanzellu; pertanto, passiamo all'articolo 15 riguardante il divieto di accensione di fuochi nell'interno e in prossimità delle sugherete.

Do lettura del testo della proposta di legge:

ART. 15.

È vietata l'accensione di fuochi durante l'estate nell'interno ed in prossimità delle sugherete. La estirpazione di cespugli ed il bruciamento delle frasche e delle stoppie non possono effettuarsi oltre il 20 giugno. Valgono comunque per le sugherete le norme vigenti per la produzione degli incendi nei boschi sottoposti al vincolo idrogeologico.

Do ora lettura del testo sostitutivo proposto dal relatore:

« È vietata l'accensione di fuochi durante il periodo giugno-ottobre nell'interno delle sugherete.

Chiunque, durante questo periodo, volesse accendere fuochi sul suo fondo ancorché non boscato, ma confinante con una sughereta dovrà darne avviso al proprietario di questa almeno tre giorni prima.

La estirpazione di cespugli ed il bruciamento delle frasche e delle stoppie non possono effettuarsi oltre il 20 giugno. Valgono comunque per tutte le sugherete le norme vigenti per la prevenzione degli incendi nei boschi sottoposti al vincolo idrogeologico ».

In sede di discussione generale venne fatta rilevare la inopportunità di inserire, in una legge speciale per le sugherete, le cautele che dovranno essere osservate in caso di accensione di fuochi, bastando, infatti, il semplice riferimento alle norme generiche vigenti per la prevenzione degli incendi nei boschi sottoposti a vincolo idrogeologico.

Data, però, la particolare infiammabilità del sughero, penso che sia opportuno introdurre una norma precisa al riguardo. Ricordo come la Commissione si sia dimostrata favorevole al divieto di accensione di fuochi nelle sugherete; non mi sembra, però, che si sia dimostrata altrettanto favorevole circa l'obbligo, per il proprietario o conduttore di un fondo limitrofo che voglia accendere un fuoco sul terreno di sua proprietà, di darne un preavviso di tre giorni al proprietario della sughereta.

A parte, infatti, la difficoltà di dimostrare nelle eventuali circostanze, se l'avviso d'obbligo sia stato dato o meno, normalmente questa materia è regolata da disposizioni locali e provinciali emanate dalla stessa Amministrazione provinciale, unica competente in materia.

AIMI. Si potrebbe stabilire il divieto dell'accensione di fuochi nelle immediate vicinanze delle sugherete.

HELPER, *Relatore*. Sarebbe meglio, allora precisare la distanza; il termine « immediate vicinanze » è talmente elastico che potrebbe recar danno ai pastori, i quali, specialmente di notte, usano accendere fuochi per riscaldarsi.

PIRASTU. Una dizione generica come quella di « immediate vicinanze » darebbe, infatti, luogo a contestazioni molto serie, perché è difficile stabilire quale sia l'immediata vicinanza ad un luogo. se si deve misurare in linea d'aria o tener conto dei rilievi del terreno.

HELPER, *Relatore*. Occorre tener presenti le vigenti disposizioni locali al riguardo, disposizioni che hanno creato, con il tempo, norme di abitudini e di vita. Proporrei, quindi, di non sottilizzare troppo e di limitare la formulazione dell'articolo, modificando il testo da me proposto, a due soli commi: uno che statuisca divieto di accendere fuochi nell'interno delle sugherete, l'altro che faccia richiamo, per tutto il resto, alle norme sancite dal regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3627, per i boschi soggetti a vincolo idrogeologico. Noi, così, determiniamo principi i quali, poi, saranno, nella pratica, oggetto di norme esecutive da parte delle autorità locali.

FERRARI RICCARDO. A mio avviso, noi stiamo trattando un argomento prettamente tecnico, addentrandoci in dettagli che potrebbero, invece, formare oggetto di un particolare regolamento. Non tutti i componenti la Commissione possiedono una competenza specifica della materia; d'altra parte, se, per ogni particolare coltivazione, dovessimo fare una legge speciale predisponendo anche ogni dettaglio tecnico, non so proprio dove andremmo a finire! Semplificherei, pertanto, la formulazione degli articoli; provvederà, poi, il Ministero a regolamentare la materia.

HELPER, *Relatore*. Le sugherete necessitano di particolare tutela contro i pericoli di incendio; quindi, nell'articolo in esame, si deve affermare il principio del divieto di accendere fuochi. Poi, col successivo regolamento, verranno stabilite le modalità cui attenersi. Sarà anche definito il periodo di tempo adatto al discespugliamento ed al bruciamento delle frasche e delle stoppie.

BARDANZELLU. A mio avviso, la questione deve essere esaminata da un punto di vista diverso da quello delle altre piante, perché la pianta da sughero è infiammabile più di qualsiasi altra. Le modalità potranno essere trattate da un apposito regolamento, ma occorre intanto fissare nella legge il principio, che nelle sugherete è fatto assoluto divieto di accendere fuochi.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Helfer, propone il seguente nuovo testo coordinato dell'articolo 15. Ne do lettura:

« È vietata l'accensione di fuochi e la bruciatura delle frasche e delle stoppie, nell'interno delle sugherete, durante il periodo giugno-ottobre.

Valgono, comunque, per tutte le sugherete le norme vigenti per la prevenzione degli incendi nei boschi sottoposti a vincolo idrogeologico ».

In merito all'argomento, desidero ricordare comunque agli onorevoli colleghi che la legge forestale dice testualmente: « È vietato a chiunque accendere fuochi nei boschi se non a distanza di cento metri da essi ».

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo, per i motivi precedentemente esposti dall'onorevole relatore, riterrebbe del tutto inopportuna la formulazione proposta e sarebbe del parere di sopprimere l'articolo 15. Per quanto riguarda la prevenzione degli incendi valgono, infatti, le norme contenute nella legge 30 dicembre 1923, n. 3627. Ad ogni modo, unicamente allo scopo di stabilire il divieto di

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 MARZO 1956

accensione di fuochi nelle sugherete per un determinato periodo dell'anno, il Governo non è contrario alla nuova formulazione proposta dell'articolo 15.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il nuovo testo dell'articolo 15 proposto dal relatore.

(È approvato).

Passiamo ora al problema della istituzione della « carta sughericola », carta sulla quale dovrebbero essere registrate le sugherete esistenti e le zone, attualmente improduttive o quasi, che possono ospitare le sughericoltura.

Do lettura dell'articolo 17 della proposta di legge Bardanzellu:

« È istituita una « carta sughericola » della Sardegna presso la stazione sperimentale del sughero, sulla quale saranno registrate le sugherete esistenti e le zone attualmente improduttive o quasi che possono ospitare la sughericoltura ».

A tale articolo, il relatore ha proposto il seguente testo sostitutivo:

« È istituita una « carta sughericola » sulla quale saranno registrate le sugherete esistenti e le zone che presentino spiccata vocazione sughericola ».

A mio avviso, bisognerebbe integrare la dizione di questo articolo, in quanto non è specificato presso quale autorità viene istituita tale « carta ». Potrebbe essere la Camera di commercio.

Do anche lettura dell'articolo 18 della proposta Bardanzellu, dato che si ricollega al precedente:

« È obbligatorio il rimboschimento sughericolo delle zone di cui all'articolo precedente, qualora lo si giudichi utile ai fini della produzione sperimentale di cui sopra.

Il rimboschimento può essere realizzato a totale o parziale carico dello Stato, qualora il proprietario del fondo non vi provveda per inerzia o per mancanza di mezzi, ricorrendo, se del caso, alla espropriazione del terreno di cui trattasi ».

A tale articolo, il relatore ha proposto il seguente testo sostitutivo:

« L'impianto delle sugherete e il ripristino di quelle deteriorate può essere realizzato a carico dello Stato qualora il proprietario del fondo non vi provveda per inerzia o per mancanza di mezzi, ricorrendo, se del caso, alla espropriazione del terreno di cui trattasi ».

Il testo della proposta di legge impone l'obbligo della coltivazione della sughera nei terreni compresi nella « carta sughericola », stabilendo, perfino, l'esproprio dei medesimi, qualora il proprietario non vi provveda. Personalmente, ritengo eccessiva questa sanzione; sono, invece, favorevole ad eventuali provvidenze a favore di coloro che provvedono ad impiantare nuove sugherete valorizzando i terreni incolti.

BARDANZELLU. La sanzione della espropriazione nei casi in cui i proprietari dei terreni, già coltivati a sugherete, in seguito bruciate, non avessero provveduto a ricostituire le sugherete stesse, mi sembra quanto mai opportuna. Purtroppo, infatti, la grave inerzia dei proprietari porta spesso alla distruzione, per mezzo di incendi, delle sugherete esistenti, come è avvenuto e avviene, specialmente in Sardegna. Noi sappiamo che il terreno già adibito alla coltivazione delle sughere è difficilmente adattabile ad altre colture; i proprietari dei fondi, pertanto, dovrebbero sentire la esigenza morale, prima ancora che giuridica, di provvedere al rimboschimento sughericolo dei loro terreni, onde ottenerne lo sfruttamento nel modo migliore; ma se il senso di responsabilità morale non basta a sollecitare le loro coscienze, è necessario che intervenga la legge.

L'espropriazione dei fondi è, senz'altro, una sanzione drastica che può, oltre tutto, apparire come una eccessiva invadenza, nel diritto di proprietà e d'uso del terreno, da parte dello Stato. Sarebbe, però, una sanzione ideale per il rispetto e per la difesa delle sugherete. Spero, comunque, che, a sollecitare le coscienze dei proprietari di terreni adibiti alla coltura delle sughere, sia sufficiente incentivo un contributo da parte dello Stato, per cui mi arrendo alle considerazioni del Presidente.

HELPER, *Relatore*. Ricordo che l'articolo 18 ha un senso, in quanto vi sia la « carta sughericola », che indica chiaramente le sugherete esistenti e i terreni dotati di vocazione sughericola. Bisogna, però, precisare non solo chi conserva tale carta, ma anche chi la compila.

BARDANZELLU. Ritengo che tali compiti possano essere affidati alla Camera di commercio.

HELPER, *Relatore*. Probabilmente sarà competente l'autorità forestale, d'accordo con la Camera di commercio. Comunque, se vogliamo lasciare questa norma alle disposizioni regolamentari, io non ho nulla in contrario.

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 MARZO 1956

Per quanto riguarda l'esproprio dei terreni che, avendo vocazione sughericola, non vengono piantati a sughere o non vengono coltivati, io accetto la proposta formulata dal Presidente, non senza osservare che si potrebbe stabilire un parallelo tra i terreni incolti o male coltivati e i terreni sughericoli incolti o male coltivati. Però, se questo dovesse creare difficoltà nell'applicazione della legge, sarei disposto ad accettare la formulazione indicata dal Presidente.

Do, ora, lettura del testo dell'articolo 20:

« Ai sughericoltori che volontariamente provvedono ad impiantare nuove sugherete valorizzando terreni incolti e scarsamente produttivi, o a migliorare la produttività dei soprassuoli sughericoli esistenti, sono concessi contributi statali nella spesa occorrente all'impianto.

La misura del contributo è concessa, nei limiti e con le modalità previste per i rimboscimenti volontari, dalla legge 25 luglio 1951, n. 991. All'onere finanziario relativo sarà fatto fronte con i normali stanziamenti previsti nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e foreste per l'applicazione della legge suddetta ».

Bisognerebbe forse aggiungere che questi contributi possono essere dati dalla Regione, oltre che dallo Stato. La legge sulla montagna ha pochi fondi a disposizione, specialmente per quanto riguarda gli interventi specifici nel settore boschivo. Se si dovesse fruire delle modeste somme inutilizzate sui fondi disponibili per la legge sulla montagna, penso che la sughericoltura in Italia progredirebbe ben poco, o affatto. D'altra parte, se noi non stabiliamo legislativamente la possibilità di un intervento da parte della Regione oltre a quello dello Stato, potrebbe venire riscontrata una ragione di preclusione da parte della Corte dei conti.

Si tenga presente che le Regioni fanno degli stanziamenti speciali con disposizioni proprie; e se gli Uffici della Corte dei conti, che nelle Regioni controllano l'emissione dei mandati, non trovano l'appoggio di una disposizione legislativa o di bilancio, non possono consentire l'erogazione di fondi.

Nel nostro caso, perciò, la Regione sarda dovrebbe intervenire con una legge che recepisca come legge propria regionale, la legge nazionale, e stanzi un fondo per la produzione della sughera.

Invece, se nella legge che stiamo esaminando precisissimo che anche la Regione può

intervenire con contributi, la questione sarebbe superata.

È vero che, in questo modo, entreremmo in un campo specifico di competenza esclusiva della Regione, e ciò potrebbe far sorgere delle perplessità. Però, a me premeva, in ogni modo, far rilevare la difficoltà per lo Stato di intervenire con la legge sulla montagna, ed esprimere il desiderio che, al fine di rendere effettivamente operante questa disposizione, possa intervenire qualche altra fonte finanziaria a sostegno della Sardegna.

PRESIDENTE. L'onorevole Helfer rileva che gli stanziamenti della legge 25 luglio 1951, n. 991 sono limitati, e ritiene che la Regione potrebbe intervenire con finanziamenti propri in favore della sughericoltura, qualora ne venga autorizzata con questa legge.

Io faccio qualche riserva in proposito. Poiché noi trattiamo la materia della coltivazione della sughera con riferimento all'intero territorio nazionale, sarebbe bene che ci limitassimo a disposizioni di carattere nazionale.

D'altra parte, lo Statuto speciale della Sardegna, all'articolo 3, precisa, tra l'altro, che la Regione ha potestà legislativa per quanto riguarda la piccola bonifica e le opere di miglioramento agrario e fondiario; il che significa che la Regione ha una potestà legislativa in questa materia, che indubbiamente rientra tra le opere di miglioramento agrario e fondiario.

Ritengo, perciò, che, una volta, sia stata introdotta nella legislazione generale questa legge sulla sughera, la Regione potrà emanare disposizioni per venire incontro, valendosi dei suoi mezzi, ai bisogni particolari della Regione e della coltivazione della sughera medesima.

In questa sede, mi pare più opportuno riferirsi in generale alle provvidenze della legge sulla montagna, che la Regione potrà provvedere ad integrare.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo non ritiene opportuno prevedere dei rimboscimenti obbligatori, che non siano dettati da necessità di difesa idrogeologica. Sarebbe, perciò, contrario alla istituzione di una « carta sughericola », se questa dovesse costituire un vincolo al rimboscimento obbligatorio. Non sarebbe, invece, contrario se tale carta fosse fatta unicamente a scopo tecnico indicativo.

BARDANZELLU. È anche escluso che vi sia, nella istituzione di questa « carta », una intenzione fiscale.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Inoltre il Governo, ritenendo di dovere incoraggiare una coscienza sughericola, non sarebbe alieno dal

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 MARZO 1956

suggerire delle provvidenze in favore di quei proprietari che vogliono destinare a sugherete i terreni incolti o scarsamente produttivi, o vogliono migliorare la produttività dei soprassuoli sughericoli esistenti.

A mio parere, il quarto comma dell'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991, non vincola in senso negativo eventuali provvidenze per la produzione della sughera.

PRESIDENTE. Sentite le varie opinioni, l'articolo 17 — al quale verrà data la numerazione esatta in sede di coordinamento — potrebbe essere il seguente:

« È istituita presso la Camera di commercio, industria e agricoltura una « carta sughericola », nella quale sono registrate le sugherete esistenti e le zone che presentino spiccata vocazione sughericola.

A coloro che, nell'ambito del comprensorio della carta sughericola, provvedono all'impianto di nuove sugherete, valorizzando terreni incolti o scarsamente produttivi, o al ripristino e al miglioramento di quelli esistenti, possono essere concessi i contributi e le agevolazioni previste dall'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991 ».

Io non vorrei che si facesse riferimento al quarto comma di questo articolo 3, perché tale comma prevede un contributo dello Stato fino al 75 per cento, ma limitatamente ai boschi che siano estremamente deteriorati; mentre nei comma precedenti si prevede un contributo fino al 50 per cento per opere di miglioramento in genere. Mi pare, quindi, più opportuno il richiamo generico all'articolo 3.

HELFER, *Relatore*. Faccio rilevare che il riferimento alla legge sulla montagna non fa sì che i territori non montani possano usufruire dei benefici della montagna. Perciò, questa legge, che non prevede stanziamenti proprii, rimane inefficace sotto questo aspetto, a meno che non vi sia un nuovo intervento del bilancio nazionale, oppure un intervento particolare del bilancio della Regione.

PRESIDENTE. L'articolo deve essere votato nel testo che ho letto. Poi, la sua portata verrà esaminata in sede applicativa. Desidero che rimanga chiaro a verbale.

Pongo in votazione l'articolo 17.

(È approvato).

Passiamo allora all'articolo relativo alle sanzioni che, nel testo Helfer, porta il n. 22:

« Per quanto concerne le infrazioni di cui agli articoli 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 15, 18, valgono

le norme e la procedura prevista dal regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e relativi regolamenti.

Per quanto concerne le infrazioni agli articoli 7, 11 e 12 sarà applicata una ammenda da lire 5.000 a lire 10.000, secondo le modalità di cui all'articolo 37 del suddetto decreto ».

Nella precedente seduta, avevamo pregato il Sottosegretario e il relatore di farci conoscere se, a loro avviso, le penalità fissate, a garanzia dell'esecuzione della legge, fossero eventualmente troppo modeste.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Le penalità comminate col primo comma dell'articolo 22 sono sufficientemente elevate, perché vengono valutate in base all'articolo 26 della legge forestale, nel doppio e nel quadruplo del valore delle piante tagliate o danneggiate. Per esempio, in caso di decorticazione anticipata di un ettaro [di terreno, avendo questo ettaro 200 piante e una produzione media di otto quintali di sughero, la penale va da 320.000 a 640.000 lire, valutata la merce a 20.000 lire al quintale.

Nel secondo comma dell'articolo 22 il Governo propone, invece, di aumentare il minimo della penale a 20.000 lire e il massimo a 40.000 lire. Queste cifre si ritengono sufficienti a rendere rigorose le sanzioni.

Mi riservo di far presenti alcune correzioni materiali da apportare nella formulazione dell'articolo.

PRESIDENTE. Quindi, preso atto anche della proposta del Governo relativa al secondo comma, la preoccupazione che le penalità non siano sufficienti, è superata.

BARDANZELLU. Mi dichiaro d'accordo.

PRESIDENTE. Ricordo che, nella presente discussione, avevamo posto in rilievo che alcune di queste norme penali si applicano anche ai sugheri sparsi, mentre altre si riferiscono soltanto alle sugherete. Per esempio, quella dell'articolo 10 relativa all'esercizio della coltura agraria o del pascolo nella sughereta, come l'altra che concerne il vincolo forestale, sono norme che valgono soltanto per le sugherete. Invece, le norme che si riferiscono al taglio del sughero, alla decortica, ecc., valgono anche per le sughere sparse e in qualunque luogo si trovino.

In altre parole, le norme che hanno per presupposto l'esistenza di una sughereta vera e propria, non si applicano quando il numero delle piante di sughero non supera le 25 unità per ettaro, come è previsto nell'articolo 13 della formulazione governativa.

BARDANZELLU. Questo articolo 13 potrebbe anche essere accolto, purché restasse salvo il principio della decortica, per cui il turno dei nove anni deve essere applicato anche alle sughere isolate.

PRESIDENTE. Difatti, io avevo proposto di modificare l'articolo 13 della formulazione governativa, specificando che alcuni articoli della legge si applicano a tutte le piante di sughera, anche sparse, mentre altre non si applicano quando le piante di sughera sono in numero minore di 25 per ettaro. Si tratta, quindi, di determinare quali sono gli articoli che rientrano nella prima e nella seconda categoria.

Però, non abbiamo ancora effettuato il coordinamento del testo; quindi, non ci è possibile in questo momento indicare i numeri degli articoli. Possiamo, per ora, votare il principio, riservandoci di indicare gli articoli che si riferiscono al primo e al secondo caso.

CARAMIA. Io sono d'avviso che, trattandosi di norme penali le quali debbono rappresentare la garanzia per l'applicazione della legge, bisognerebbe stabilire un certo adeguamento delle sanzioni alla violazione commessa. Ogni violazione esige un diverso trattamento dal punto di vista punitivo. Invece, l'indicazione generica di una pena non gioverebbe ai fini dell'applicazione della legge e delle sanzioni che il magistrato deve applicare rapportandole alla gravità della violazione commessa.

HELPER, *Relatore*. Preciso che la possibilità di graduazione è data dal calcolo del danno arrecato.

CARAMIA. Faccio presente che ci sono aspetti diversi di violazione della legge; alcuni hanno riferimento alla produzione, altri alla conservazione, altri all'uso della materia prodotta. Sarebbe, quindi, più logico che si adeguasse la sanzione al genere di violazione commessa.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. L'articolo 26 della legge n. 3267, che commina le pene, stabilisce che l'ammenda è pari al doppio o al quadruplo del valore della pianta tagliata o del danno commesso. Poiché c'è già questa proporzionalità, il primo comma dell'articolo 22 dà al magistrato la possibilità di graduare la pena; e questa possibilità di graduazione esiste anche nel secondo comma, che prevede un minimo e un massimo di sanzione.

PRESIDENTE. Ritengo opportuna l'osservazione dell'onorevole Caramia; la pena deve essere adeguata alla gravità della violazione.

Bisogna — ripeto — individuare quali sono le violazioni che rientrano nel primo comma dell'articolo 22 e quali nel secondo comma, salvo, in sede di coordinamento, fissare il numero degli articoli.

BARDANZELLU. Sarebbe opportuno indicare solo le violazioni che rientrano nel secondo comma — che sono le meno numerose e più semplici — e stabilire che tutte le altre rientrano nel primo comma.

PRESIDENTE. Richiamo l'attenzione degli onorevoli colleghi sull'articolo 15 della formulazione governativa. Esso dice:

« Le infrazioni alle norme della presente legge (salvo quelle all'articolo 4) sia che siano verificate in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, oppure in zone non vincolate, verranno perseguite e punite secondo le sanzioni e la procedura previste da detto regio decreto-legge.

Per le infrazioni all'articolo 4 verrà applicata un'ammenda variabile da lire 5.000 a lire 10.000 secondo le modalità di cui all'articolo 37 del suddetto regio decreto-legge ».

Praticamente la sanzione speciale, in base a questo articolo, è stabilita soltanto in riferimento all'articolo 4, cioè alla detenzione e al commercio di sughero avente età inferiore a nove anni, detenzione e commercio che può avvenire soltanto con l'autorizzazione dell'Amministrazione dell'economia montana e delle foreste.

Soltanto questa sanzione sarebbe nuova, mentre tutte le altre sono contenute nella legge forestale; però, resterebbe da vedere — e questo è il punto essenziale — quali delle norme contenute in questa legge hanno una applicazione generale e quali una applicazione particolare, riferendosi soltanto alle sugherete.

Chiedo, però, se sia proprio necessario scendere a questa precisazione. A mio avviso, dato che la legge prevede che esistono delle sugherete, è inutile farla, essendo il concetto già insito nel contenuto della norma.

BARDANZELLU. La violazione della norma fondamentale, secondo cui la decortica non è consentita prima che il sughero abbia raggiunto l'età di nove anni, non può esistere nella legge generale, perché riguarda il caso particolare delle sughere.

PRESIDENTE. Propongo di risolvere successivamente tale questione.

Prospetto ora alla Commissione l'opportunità di inserire nella legge, il seguente articolo aggiuntivo:

« I contratti di utilizzazione dei boschi per l'estrazione del sughero registrati anteriormente alla data di pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale*, e denunciati entro i 15 giorni successivi all'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, potranno avere esecuzione secondo le norme preesistenti entro il termine massimo di un anno dalla data stessa.

Qualora l'estrazione riguardi piante sparse di quercia sughera non costituenti boschi o, se tali, non sottoposti al vincolo per scopi idrogeologici di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, si osserveranno le norme preesistenti per i boschi sottoposti al vincolo suddetto.

Se le ditte utilizzatrici non si avvalgono delle facoltà dette nel presente articolo, i contratti si intendono protratti per tutto il tempo necessario a raggiungere i requisiti stabiliti nella presente legge per l'utilizzazione della quercia-sughera. Al proprietario delle piante spetta l'incremento del prodotto valutato al prezzo di contratto.

La legge entra in vigore all'apertura della prima campagna di decortica successiva alla pubblicazione della legge stessa sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

BARDANZELLU. Faccio osservare che, se tale articolo aggiuntivo venisse approvato, renderebbe pressoché nullo l'intento della legge: lasciare, infatti, il termine di un anno significa offrire a tutti la possibilità di sfruttare il più possibile le sugherete, qualunque siano le reali condizioni e la età delle piante. Non ci sarebbero scrupoli per decorticare al massimo le piante; anzi, il termine di un anno costituirebbe, senz'altro, un incentivo a realizzare quanto più possibile un certo quantitativo di sughera da vendere, prima che inizino i termini novennali stabiliti per legge. E ciò — come ognuno può bene immaginarsi — con grave danno delle piante stesse. Senza considerare, poi, la qualità scadente della sughera che verrebbe posta in vendita. E ciò, al proprietario di sughereta, potrebbe anche non interessare, in quanto egli sa benissimo che il prodotto può anche essere macinato e venduto ad un prezzo ugualmente buono.

Pertanto, l'approvazione di tale emendamento costituirebbe un incitamento a mal fare. Prego vivamente la Commissione di fare salvo il principio che il turno di nove

anni per la decorticazione venga, sempre ed immediatamente, osservato.

In Sardegna si aspetta proprio l'approvazione della legge da parte del Parlamento, e si aspetta che essa giunga improvvisa ed immediata. Altrimenti, dato che si è effettivamente vicini alla stagione sugheriera, non ci sarà alcuna possibilità di salvezza, e le decorticazioni avverranno dovunque ed in forma assolutamente irrazionale, con gravissimo danno del patrimonio boschivo della quercia sughera.

PIRASTU. Per l'esperienza che ho in materia e conoscendo bene la mentalità e la tendenza di buona parte dei proprietari dei fondi, debbo dire che quanto è stato detto dal collega Bardanzellu è veramente fondato. Se non si stabiliscono dei termini precisi, si va incontro certamente a gravi danni. Sono, quindi, contrario all'emendamento.

HELPER, *Relatore*. Vorrei fare un parallelo tra il vincolo esistente a scopo idrogeologico, per i boschi non di sughera e il trattamento da usare ai boschi di quercia sughera, dato che abbiamo equiparati questi ultimi, in tutto e per tutto, ai primi. Se la legge che istituiva il vincolo idrogeologico avesse contenuto la norma che, per un anno dall'entrata in vigore della legge stessa, i contratti di utilizzazione dei boschi non sarebbero stati sottoposti alla nuova disciplina, tutti i proprietari si sarebbero dati da fare a tagliare tutto quanto era possibile, sfruttando al massimo le possibilità dei loro boschi. Pertanto, come allora, con l'immediatezza della legge, si salvò la situazione, anche oggi la legge che intendiamo varare deve entrare in vigore immediatamente. Solo così, la protezione può essere radicale e precisa, senza lasciare alcuna possibilità di tempo durante il quale l'evasione alla legge stessa potrebbe essere messa in atto con danno delle colture in questione.

Se si vuole proteggere la sughera, sono anch'io dell'avviso che occorra cominciare con un taglio netto, senza consentire margini di supersfruttamento. Sono, pertanto, d'accordo con quanto ha detto l'onorevole Bardanzellu.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Vorrei fare osservare che l'applicazione immediata della legge potrebbe recare danni notevoli a coloro che abbiano stipulato contratti di decortica già in corso di esecuzione. Questi contratti hanno la durata di due ed anche di tre anni, perché sono basati sulla maturazione progressiva del prodotto.

Il Governo, comunque, si rimette al parere della Commissione.

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 MARZO 1956

PRESIDENTE. Faccio presente alla Commissione che esistono due soluzioni; o votare una norma transitoria, oppure rifarci per i contratti in corso ai principi generali di diritto. Quest'ultima è l'opinione sia del presentatore della proposta di legge, sia dell'onorevole Pirastu, sia dell'onorevole Helfer relatore, sia dell'onorevole Sottosegretario, che però si rimette alla Commissione.

Pongo, quindi, in votazione l'articolo aggiuntivo di cui ho dato lettura.

(Non è approvato).

Faccio presente che sono stati votati tutti gli articoli della legge, eccettuato quello sulle norme penali.

Se la Commissione è d'accordo, nominerò un Comitato ristretto, per il coordinamento

della legge e la formulazione dell'articolo relativo alle norme penali.

(Così rimane stabilito).

Avverto che il Comitato ristretto risulta così composto; Germani, presidente, Helfer, relatore, Bardanzellu e Pirastu.

Nella prossima seduta voteremo questo articolo e, successivamente, la legge nel suo complesso.

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI